

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione C(2013) 4487 def. della Commissione, del 19 luglio 2013, che autorizza la concessione in Lituania di un aiuto nazionale transitorio per il 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell'articolo 40, paragrafo 2, TFUE, e del principio di non discriminazione

Adottando l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione dell'articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell'articolo 40, paragrafo 2, TFUE, giacché non si sarebbe attenuta né agli obiettivi né ai criteri della politica agricola comune definiti nel Trattato FUE [segnatamente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE] e avrebbe inoltre infranto il principio di non discriminazione.

- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 73/2009

Adottando l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata senza un fondamento giuridico, la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 73/2009 ⁽¹⁾ per errata applicazione del suo articolo 10 bis, paragrafo 4.

- 3) Terzo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione

Adottando l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione, perché non avrebbe correttamente valutato i livelli dei pagamenti diretti dei vecchi e dei nuovi Stati membri per l'anno 2012 e avrebbe basato su tale stima errata il calcolo dell'aiuto nazionale transitorio concesso.

- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione

Adottando l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del

principio di buona amministrazione, in quanto non si sarebbe conformata all'obbligo di basarsi sulle nuove informazioni fornite dalla Repubblica di Lituania circa i livelli di pagamento diretti negli Stati membri e non avrebbe valutato l'effettiva importanza dei pagamenti diretti per le aziende agricole lituane.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16), come rettificato (GU 2010 L 43, pag. 7).

Ricorso proposto l'8 ottobre 2013 — Al Matri/Consiglio

(Causa T-545/13)

(2013/C 359/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio ⁽²⁾, nella parte in cui si applicano al ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore manifesto del convenuto nell'aver ritenuto soddisfatti, per quanto riguardava il ricorrente, i criteri per inserirlo nell'elenco dei provvedimenti controversi.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'insufficienza di motivazioni adeguate.
- 4) Quarto motivo, vertente su una restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà del ricorrente e del diritto di esercitare la sua attività commerciale.

-
- (¹) Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 23).

Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Oil Turbo Compressor/Consiglio

(Causa T-552/13)

(2013/C 359/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il punto 48 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte relativa alla ricorrente;
- annullare il punto 103 della tabella B dell'allegato VIII al regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente i seguenti motivi.

- 1) Valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione del Consiglio

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente fa valere, tra l'altro, che gli atti impugnati sarebbero stati manifestamente adottati sulla base di false supposizioni e sarebbero contrari alle sentenze del Tribunale del 26 ottobre 2012, causa T-63/12 (Oil Turbo Compressor/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta), e del 17 aprile 2013, causa T-404/11 (TCMFG/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta). La ricorrente sostiene che nessun elemento potrebbe fondare e giustificare sufficientemente la decisione del convenuto né il conseguente pregiudizio ai suoi diritti fondamentali.

- 2) Violazione del principio di Stato di diritto della proporzionalità

Secondo la ricorrente, sussisterebbe una violazione del principio di proporzionalità, poiché la sua iscrizione negli atti impugnati non avrebbe alcun logico collegamento con lo scopo perseguito da tali atti, il quale consisterebbe nell'impedire qualsiasi attività nucleare che presenti un rischio di proliferazione, nonché il commercio e/o lo sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo da parte della Repubblica islamica d'Iran. Peraltro, il convenuto non indicherebbe che l'esclusione della ricorrente dagli scambi commerciali con l'Unione europea rappresenti la misura adeguata, in particolare la meno restrittiva, per raggiungere tale scopo. La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto ha manifestamente omesso di procedere ad un bilanciamento tra il significativo pregiudizio ai suoi diritti fondamentali e lo scopo asseritamente perseguito dal convenuto.

- 3) Violazione di principi dello Stato di diritto

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che il convenuto non avrebbe sufficientemente indicato i motivi sottesi alla sua iscrizione negli atti impugnati. Il convenuto non esporrebbe neppure le circostanze fattuali e gli elementi di prova dei quali asseritamente dispone. Inoltre, la ricorrente, poiché non è a conoscenza di alcun elemento di fatto e di prova che potrebbe giustificare gli atti impugnati, e il convenuto rifiuta di fornirle qualunque informazione, ritiene di essere stata privata della possibilità di un processo equo basato sui principi dello Stato di diritto. Essa aggiunge che il convenuto non avrebbe ancora dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo. Infine, la ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe mantenuto gli atti impugnati nonostante le summenzionate sentenze.